

## DELIBERA N. 831

21 dicembre 2021

### Oggetto

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022.**

**VISTO** l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

**VISTO** l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «*Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*»;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

**VISTO** l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. previsto dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo il quale «*... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...*»;

**VISTO** l'art. 19, comma 6, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «*Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali*»;

**VISTO** l'art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

**VISTO** il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.l. 90/2014 e approvato con DPCM 1° febbraio 2016;

**VISTA** la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, nel testo approvato dal Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e successivamente coordinato con le modifiche di cui alle delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre 2019;

**VISTE** le linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, fornite dal Segretario Generale dell'Autorità con nota prot. n. 79785 del 5 novembre 2021;

**VISTO** l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

**VISTA** la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera 359/2017;

**VISTO** il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**VISTO** il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 16 ottobre 2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016;

**VISTO** il comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 18 dicembre 2019 con il quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di

pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** l'art. 1, lett. c), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), da ultimo modificato ad opera dell'art. 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, "*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", successivamente convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha sospeso l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023;

**VISTO** l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

**VISTO** l'art. 1, comma 591, della legge 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorità indipendenti, «... *non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati ...*»;

**VISTO** l'art. 1, comma 593, della legge 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

**VISTO** l'art. 53, comma 6, lettera a), del d.l. 77/2021, il quale prevede tra le esclusioni dall'applicazione del limite di spesa quelle relative all'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

**VISTO** l'art. 49, comma 4, del d.l. 77/2021, il quale autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

**VISTO** il disegno di legge Atto Senato n. 2448 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di € 6.268.826,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità, approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;

**VISTO** il nuovo Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvato dal Consiglio con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022;

**VISTA** la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

**VISTA** la relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

**VISTA** la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

**RITENUTA** la necessità di coprire, per l'anno 2022, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell'adunanza del 21 dicembre 2021

## DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 – 2024 come da documenti allegati alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data .....

Per il Segretario verbalizzante

Maria Esposito

*Renato Catalano*

*Valentina Angelucci*

Atto firmato digitalmente